

**Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 15.06.2000
(modificato con le deliberazioni del C.C. n. 61 del 08.01.2022, n. 39 del 14.11.2015 e n. 14 del 17.07.2019)**

<p style="text-align: center;">Art. 23 (Distinzione delle sedute - Definizioni) - comma 4 TESTO IN VIGORE</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 (Distinzione delle sedute - Definizioni) - comma 4 TESTO COME DA PROPOSTA DI MODIFICA</p>
<p>Art. 23 (Distinzione delle sedute - Definizioni), comma 4</p> <p>4. Sedute di prima e di seconda convocazione: Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non intervengono almeno numero dieci Consiglieri escluso il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno numero sette Consiglieri. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di due e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richiede particolari quorum di presenti o di votanti è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei consiglieri previsti per la seduta di prima convocazione.</p>	<p>Art. 23 (Distinzione delle sedute - Definizioni) , comma 4</p> <p>4. Sedute di prima e di seconda convocazione: Nella seduta di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non intervengono almeno la metà dei Consiglieri assegnati escluso il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di un terzo dei Consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di uno e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richiede particolari quorum di presenti o di votanti è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei consiglieri previsti per la seduta di prima convocazione.</p>